



# COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

61039 Piazza Perticari, 20

Tel. 0721 951211 – fax 0721 950056

Partita IVA 00129020418

e-mail: [comune@comune.san-costanzo.pu.it](mailto:comune@comune.san-costanzo.pu.it)

<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>

---

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

---

*in vigore dal 01-01-2012*

- *Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 03-07-2012, esecutiva*
- *Affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 13-07-2012 e sino al 28-07-2012*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(Dott.ssa Claudia Conti)**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

---

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 559 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

## **Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale.**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

## **Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

#### **Art. 4- Terreni agricoli e coltivatori diretti.**

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve dimostrare che dall'attività agricola deriva almeno il 75 % del proprio reddito e che alla stessa viene dedicato almeno il 51 % del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

#### **Art. 5 - Fabbricati inagibili o inabitabili.**

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, sono quelle indicate nel regolamento edilizio comunale, inoltre al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione.

#### **Art. 6- Attività di controllo ed interessi moratori.**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 7- Rimborsi.**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.

#### **Art. 8 - Attività di recupero.**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 10,00.

#### **Art. 9 - Versamenti minimi.**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

#### **Art. 10 - Riscossione coattiva.**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

#### **Art. 11 - Funzionario Responsabile.**

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

#### **Art. 12 - Interessi.**

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale con una maggiorazione di 3 punti percentuali.

#### **Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento.**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

## SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 2
Art. 2	Assimilazioni all'abitazione principale	Pag. 2
Art. 3	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	Pag. 2
Art. 4	Terreni agricoli e coltivatori diretti	Pag. 3
Art. 5	Fabbricati inagibili o inabitabili.	Pag. 3
Art. 6	Attività di controllo ed interessi moratori.	Pag. 3
Art. 7	Rimborsi.	Pag. 4
Art. 8	Attività di recupero.	Pag. 4
Art. 9	Versamenti minimi.	Pag. 4
Art. 10	Riscossione coattiva.	Pag. 4
Art. 11	Funzionario Responsabile	Pag. 4
Art. 12	Interessi.	Pag. 4
Art. 13	Entrata in vigore del regolamento.	Pag. 4